

1) Conferma dell'esatto periodo di validità della convenzione in quanto nella lettera di invito è previsto 01/01/2020 - 31/12/2024 (5 anni), ma essendo ormai passato il 2020, si chiede se la validità del contratto sarà di 4 anni e cioè da 1.1.2021 e sempre al 31.12.2024.

Nella lettera di invito è espressamente previsto l'affidamento del servizio di "Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni, dall'01/01/2020 al 31/12/2024 o dalla data di sottoscrizione della convenzione. Tale precisazione è altresì contenuta nell'art. 3 della Convenzione, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 27.12.2019. Alla luce di quanto sopra ed interpretando in tal senso la volontà consiliare, considerato che la convenzione verrà ormai sottoscritta nell'anno 2021, si ritiene che la durata di cinque anni decorrerà da tale data.

2) non è allegata la bozza della Convenzione che regolerà il rapporto. Si chiede quindi l'invio della stessa.

Si allega la bozza di convenzione richiesta. Si fa inoltre presente che tutte le comunicazioni relative alla gara possono essere rinvenute accedendo al seguente link: <https://www.comune.tagliodipo.ro.it/c029046/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/scaduti/cigBando/Z722961401/serialBando/1006>

3) nella Relazione del Revisore si accenna, all'inizio, ad un Disavanzo dell'Ente al 31/12/2015 di € 815.870,15 che viene ripianato sulla scorta di un piano pluriennale per € 31.370,00. E possibile avere una copia della delibera n. 18 del 05/06/2015 o comunque una spiegazione di ciò che ha determinato questo disavanzo?

In data 05.06.2015 il Comune di Taglio di Po con provvedimento di C.C. n. 18 del 05.06.2015, (di cui si allega copia), ha deliberato il ripiano del maggiore disavanzo di €940.980,15 determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015. L'adozione dei nuovi principi contabili ha portato con l'approvazione del rendiconto 2014, come effetto inevitabile, un cambiamento nelle regole alla base della determinazione del risultato di amministrazione, detto disavanzo deriva dall'introduzione del calcolo dei Fondi Crediti dubbia Esigibilità. Con decreto del Mef, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 Aprile 2015, all'art. 2, comma 2, è stata stabilita la modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011. Questo Ente si è avvalso della possibilità introdotta dal suddetto decreto, avendo riportato un disavanzo derivante dal calcolo degli FCDE in sede di Rendiconto 2014. Si allega alla presente la delibera richiesta.